

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 13 LUGLIO 1956

(74^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare e di quella secondaria, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali, vincitori del concorso speciale » (1490) (D'iniziativa dei deputati Lozza ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1):

PRESIDENTE	Pag. 923, 924, 925
CANONICA	925
CERMIGNANI	925
CONDORELLI	925
LAMBERTI	924
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	924, 925

« Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali »

(1) Il titolo del disegno di legge risulta così modificato: « Sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali, vincitori dei concorsi speciali ».

(1511) (D'iniziativa dei deputati Resta ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 926, 929
LAMBERTI, relatore	926, 929
MERLIN Angelina	929

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Banfi, Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Giardina, Giua, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Paolucci di Valmaggione, Ponti, Pucci, Roffi, Russo Salvatore e Tirabassi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

ROFFI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Lozza ed altri: « Sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare e di quella secondaria, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali, vincitori del concorso speciale » (1490) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Lozza ed altri: « Sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare e di quella secondaria, in possesso dei requisiti di perseguitati politici

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)74^a SEDUTA (13 luglio 1956)

o razziali, vincitori del concorso speciale», già approvato dalla Camera dei deputati.

In assenza del relatore Di Rocco, ammalato, ricordo alla Commissione che la discussione di questo disegno di legge fu rinviata perchè l'onorevole Sottosegretario potesse assumere notizie più precise circa la posizione degli insegnanti di istruzione artistica.

Do quindi la parola al rappresentante del Governo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sostanzialmente debbo confermare quanto già disse nella precedente seduta il relatore Di Rocco. I fatti sono questi. Dal 1939 al 1943 si sono effettuate negli istituti di istruzione artistica delle nomine a scaglioni. Così per le accademie di belle arti ci sono state 50 nomine dal 1939 al 1941, per i licei artistici 50 nomine dal 1939 al 1941, per gli Istituti e scuole d'arte 15 nomine dal 1939 al 1943, per i conservatori di musica 221 nomine dal 1939 al 1942.

Gli aventi diritto alla ricostruzione della carriera in base all'emendamento proposto dal senatore Di Rocco sarebbero: per i conservatori di musica 14, per il settore accademie, licei artistici e scuole d'arte 10. Complessivamente non è un gran numero e quindi io sono favorevole alla proposta di aggiungere anche gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica. Ritengo però che sia opportuno formulare diversamente l'emendamento rispetto al testo proposto nella seduta precedente dal senatore Di Rocco. Io credo che dopo le parole: « A favore del personale docente della scuola elementare e di quella secondaria » si potrebbero aggiungere le altre: « e di quella artistica ». Vi sarebbe poi un secondo comma così formulato: « Qualora dalla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che determinarono l'impedimento a partecipare ai concorsi a cattedre o comunque ad insegnare negli istituti statali non risultino banditi concorsi, la carriera sarà fatta decorrere dal 1° ottobre 1940 ». Questa mi sembra la data più giusta perchè il grosso delle nomine è del 1941. Ce ne sono alcune del 1939 ma la maggior parte è avvenuta nel 1941. Quindi la data del 1° ottobre 1940 è una data media, che avrebbe il vantaggio di semplificare molte cose. Se si

adottasse il criterio delle affinità, ci sarebbe la possibilità di incertezze e di errori: è quindi opportuno adottare una data fissa.

PRESIDENTE. Faccio osservare che per il personale degli istituti di istruzione artistica non vale il riferimento, di cui all'articolo unico, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947. Quindi se si estende la disposizione a favore del personale degli istituti artistici, bisogna aggiungere: « in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947 n. 961, ratificato con modificazioni dalla legge 11 giugno 1950, n. 416 ».

Proporrei pure che anzichè dal 1° ottobre 1940 la decorrenza fosse fissata « dalla più favorevole data di immissione nei ruoli senza concorso di insegnanti della stessa materia ».

LAMBERTI. La questione riguarda il momento a partire dal quale si deve fare questa operazione di ricostruzione della carriera. Da quale momento noi ricostruiamo la carriera?

Il termine è quello del concorso che essi avrebbero potuto affrontare mentre ne furono impediti perchè perseguitati per ragioni politiche o razziali.

Quindi il testo proposto va benissimo, solo che l'ipotesi formulata nel secondo comma proposto dal Sottosegretario si dovrebbe con più chiarezza riferire solo ai docenti delle scuole d'arte, perchè solo per essi si verifica l'ipotesi che siano stati nominati senza concorso.

PRESIDENTE. Possiamo parlare di personale docente negli istituti e nelle scuole di istruzione artistica.

LAMBERTI. Forse è più prudente non parlare di scuole e di istituti, perchè, mentre la parola « scuole » può essere intesa nel senso più ampio e generico, se diciamo « scuole ed istituti » precisiamo maggiormente con l'effetto di escludere le accademie.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io credo che si dovrebbe parlare del personale docente delle scuole di arte di ogni ordine e grado.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)74^a SEDUTA (13 luglio 1956)

CONDORELLI. Desidererei sapere se per le accademie d'arte sono state effettuate delle nomine.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho già detto che per le accademie di belle arti ci sono state 50 nomine dal 1939 al 1941.

PRESIDENTE. Credo che l'espressione più comprensiva sia quella di « istituti di istruzione artistica di ogni grado ».

CERMIGNANI. L'accademia di belle arti non verrebbe esclusa per caso?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accademie di belle arti, licei artistici, istituti e scuole d'arte sono diverse terminologie che possiamo chiamare atecniche. Quando invece si usa il termine « istituto » con l'aggiunta della specificazione « di ogni grado », comprendiamo ognuna di quelle scuole, e quindi non c'è motivo di preoccupazione.

CERMIGNANI. Se con questa dichiarazione dell'onorevole rappresentante del Governo su una materia così controversa possiamo ritenere di aver dato una interpretazione al testo proposto dal Presidente, credo che possiamo essere tranquilli.

CANONICA. Colgo l'occasione di questa discussione per auspicare che la scelta degli insegnanti delle scuole d'arte sia fatta sulla base del loro valore reale e non suggestionati da una fama superficiale e reclamistica. All'Università, un professore di medicina o di giurisprudenza bisogna che dimostri di essere autore di una seria produzione scientifica prima di venire nominato, mentre negli Istituti d'arte avviene talvolta che vi siano, per esempio, professori di scultura che non sanno neanche cosa sia il marmo. Questo avviene perchè coloro ai quali spetta la nomina difficilmente conoscono il mestiere (in generale infatti si tratta di mestiere, che diviene arte solo nelle manifestazioni più elevate) e i maestri vengono nominati a secondo della fama e non del valore intrinseco.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Tenute presenti le varie proposte di modificazioni, il nuovo testo del disegno di legge potrebbe essere così formulato:

Articolo unico.

A favore del personale docente della scuola elementare e di quella secondaria, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323, e a favore del personale docente negli istituti di istruzione artistica di ogni grado, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato con modificazioni dalla legge 11 giugno 1950, n. 416, la carriera sarà fatta decorrere — una volta raggiunto il grado di ordinario e ai soli fini giuridici — dalla data di assunzione in servizio dei vincitori del concorso al quale non avevano potuto partecipare a causa delle persecuzioni politiche o razziali.

Qualora, per gli insegnanti di istruzione artistica, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che determinarono l'impedimento a partecipare ai concorsi a cattedre o comunque ad insegnare negli istituti statali non risultino banditi concorsi, la carriera sarà fatta decorrere dalla più favorevole data di immissione nei ruoli senza concorso di insegnanti della stessa materia.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Si intende che, in seguito alle modifiche apportate all'articolo unico, anche il titolo del disegno di legge risulterà modificato nel modo seguente:

« Sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali, vincitori dei concorsi speciali ».

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Resta ed altri: « Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali » (1511)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Resta ed altri: « Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico alla Commissione di avere avuto contatti, dopo l'ultima seduta, sia con la Ragioneria generale, sia con il Sottosegretario Mott, sia con il senatore Bertone e, come conclusione delle lunghe discussioni nelle quali si sono avute anche delle rigide prese di posizione da una lato e dall'altro, mi sono preso la libertà di interpretare il pensiero della Commissione elaborando alcune proposte tendenti a rendere conciliabili le opposte tesi. Tali proposte sono state da me formulate in una lettera che ho indirizzata al senatore Bertone, all'onorevole Sottosegretario Mott e alla Ragioneria generale dello Stato. La lettera è così concepita: « In riferimento alle lunghe discussioni sul disegno di legge dei deputati Resta ed altri (Senato stampato 1511) circa la stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali, per il quale il Ministero del tesoro e la Commissione finanze e tesoro hanno espresso parere contrario nella previsione di un maggiore " onere rilevante " dell'ordine di alcuni miliardi, per il quale " non sembra " sia assicurata la copertura giusta il disposto dell'articolo 81 della Costituzione, il sottoscritto, ad eliminare le predette preoccupazioni, propone i seguenti emendamenti: 1) eliminare il comma secondo dell'articolo 1 relativo agli insegnanti non di ruolo sforniti del titolo di abilitazione e conseguentemente il comma primo dell'articolo 2; 2) cancellare dal comma secondo dell'articolo 3 il brano che comincia con le parole " o destinati temporaneamente " sino alla fine, relativo all'abilitazione dei professori stabilizzati in incarichi dell'amministrazione scolastica diversi dall'insegnamento; 3) mutare il

comma primo dell'articolo 5 nel modo seguente: " i bandi di concorso a cattedre successivi all'entrata in vigore della presente legge, comprenderanno tutti i posti in organico che risulteranno allora disponibili ". La 6^a Commissione si riserva la piena libertà di introdurre altri emendamenti di merito.

« Sembra che i proposti ritocchi al disegno di legge n. 1511 aventi riferimento alla copertura finanziaria, siano tali da eliminare le preoccupazioni del Ministero del tesoro e della Commissione senatoriale finanze e tesoro. Il sottoscritto confida perciò che possa essere dato parere favorevole, affinché la 6^a Commissione possa procedere in sede deliberante ad approvare il provvedimento che è largamente sollecitato da lungo tempo e con viva insistenza ».

LAMBERTI, *relatore*. Gli accenni alla discussione di questo disegno di legge si vanno trascinandoci da tempo in modo veramente singolare. Noi siamo arrivati a sottoporre alla Commissione alcuni emendamenti senza che sia stata nemmeno presentata o svolta una relazione di ordine generale che illustri il significato del disegno di legge e la sua accettabilità.

PRESIDENTE. È stato solo uno scambio di idee.

LAMBERTI, *relatore*. Non ho ancora potuto fare nessuna relazione, mentre proprio io ho avuto il compito di studiare su questo disegno di legge per riferirne alla Commissione.

PRESIDENTE. Ho ritenuto di svolgere alcuni sondaggi, come era mio dovere di Presidente, proprio per cercare di ottenere un atteggiamento favorevole da parte del Governo e della 5^a Commissione. La mia lettera e le mie proposte sono sempre subordinate alle decisioni che la Commissione vorrà prendere.

LAMBERTI, *relatore*. La ringrazio, signor Presidente.

Vorrei fare una premessa, che è questa: o approviamo questo disegno di legge oggi, oppure dobbiamo respingerlo. Un eventuale ritardo lo pregiudicherebbe infatti definitiva-

mente, come credo di poter dimostrare con estrema facilità.

Se per avventura questo disegno di legge non fosse approvato oggi, noi dovremmo affrontare l'esame di almeno altri due disegni di legge che dovrebbero essere approvati in luogo di questo, e prima che il Parlamento vada in ferie: si tratta dei disegni di legge che riguardano i criteri con i quali si dovrà procedere all'assegnazione degli incarichi nel prossimo anno scolastico.

Che tale materia debba essere disciplinata in modo nuovo sembra indubbio, sia perchè il Senato ha votato un ordine del giorno in questo senso nell'ultima discussione sul bilancio della Pubblica istruzione — e il Ministro ha preso l'impegno indicato concordemente da tutto il Senato con tale ordine del giorno — sia perchè la Camera dei deputati, rendendosi interprete di una siffatta necessità, ha già approvato il disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Franceschini, il cui testo non ci è stato ancora trasmesso. A questo proposito devo deplorare che sia stato a noi comunicato nel frattempo un disegno di legge proposto dal Governo, che regolerebbe la stessa materia, formulato però in modo diverso, e quindi tale da fissare criteri diversi da quelli sui quali la Camera dei deputati ha già deliberato.

Ora io sostengo, onorevoli colleghi, che se affrontiamo una buona volta questo problema, saremo in grado di superare automaticamente le complesse questioni che ho testè indicato, assegnando gli incarichi per il prossimo anno scolastico, una volta detto che, a determinate condizioni, coloro che insegnano attualmente sono stabilizzati o nella cattedra che occupano o nell'altra in cui saranno trasferiti a domanda. Così facendo tagliamo il nodo gordiano e non ci dovremo impegolare nel difficile mare che si sta avvistando, dal quale non vedo come potremmo uscire a salvamento. Alludo al disegno di legge approvato alla Camera, di cui non conosciamo ancora il testo, ed al recente progetto del Ministro, che ho avuto l'incarico di esaminare per la relazione e che in coscienza credo di non poter caldeggiare.

Approvando il disegno di legge d'iniziativa del deputato Resta, noi risolviamo radicalmente la questione. Infatti mi sembra che

il disegno di legge al nostro esame disciplini in modo organico questa materia, anche guardando all'avvenire, perchè attribuisce una certa continuità al sistema dei conferimenti delle supplenze e degli incarichi.

Senonchè contro il testo sussistono due obiezioni fondamentali. La Commissione finanze e tesoro, nel suo parere del 21 giugno 1956, afferma di non poter dare un parere favorevole per la parte finanziaria. Ma la posizione della 5^a Commissione, sebbene di altissimo rilievo, non è tale che le consenta di far cadere i suoi pareri tanto dall'alto, sicchè noi restiamo sostanzialmente all'oscuro delle ragioni per cui si è ravvisata la non conformità al disposto dell'articolo 81 della Costituzione. Fortunatamente però la Commissione di finanza, uscendo dalle espressioni un po' nebulse di prima, ha specificato la sua opposizione a due punti del disegno di legge che comporterebbero degli oneri la cui fonte non verrebbe indicata. Sono: il primo comma dell'articolo 5 (nel quale si stabilisce che tutti i posti disponibili di ruolo e tutti quelli anche non di ruolo che però hanno i requisiti per essere compresi fra quelli di ruolo, devono essere messi immediatamente a concorso) e l'articolo 3 relativo alla possibilità di impieghi amministrativi degli insegnanti di ruolo.

Quanto al primo punto, bisogna riconoscere che spetta al Ministero del tesoro un sindacato che con tale disposto verrebbe annullato. Per modificare gli organici delle Amministrazioni statali — in questo caso quindi per creare nuove cattedre — il Ministero del tesoro deve accertare l'esistenza di determinati requisiti e quindi dare il proprio parere. Il testo dell'articolo invece è formulato in modo tale che questo sindacato del Ministero del tesoro verrebbe eluso, perchè dovrebbero essere messe a concorso automaticamente una serie di cattedre, con la conseguenza che si addosserebbe al bilancio dello Stato un gravame non previsto e sul quale il Ministero del tesoro non ha dato un preventivo parere.

Quanto alla stabilizzazione degli incaricati — ove le loro cattedre venissero coperte da insegnanti di ruolo — presso istituti di altre provincie, nelle scuole popolari di tipo C o anche presso enti a carattere amministrativo

(una biblioteca o un provveditorato, per esempio), la Commissione finanze e tesoro obietta che in sostanza si verrebbero a creare dei nuovi avventizi. Ora, se da un punto di vista strettamente finanziario non fa grande differenza che un professore svolga la sua attività presso una scuola o presso un ente amministrativo, è vero però che se la stabilizzazione viene spinta fino al punto da creare dei posti fittizi, le cose cambiano. Inoltre mi figuro facilmente ciò che potrà accadere ad un professore di filosofia che venisse assegnato ad un provveditorato: molto facilmente verrebbe consigliato di restare a casa e di farsi vedere solo per ritirare lo stipendio e mettere la firma.

Ora, se noi fossimo inclini ad accogliere questi rilievi della Commissione finanze e tesoro e modificassimo i due punti del disegno di legge, credo che potremmo senz'altro giungere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso. Alla fine dei fini esiste un Regolamento, sono dei mesi che si sta aspettando, e questo disegno di legge è urgente. Se noi superiamo i punti controversi, non vi può essere altra opposizione al disegno di legge e quindi potremmo andare avanti nell'esame e nell'approvazione.

Se invece, nonostante il parere contrario della 5^a Commissione, dovessimo considerare l'opportunità di approvare il primo comma dell'articolo 5 e l'articolo 3, allora indubbiamente dovremmo sottoporre il provvedimento alla solennità dell'Assemblea del Senato.

A parte questa controversia, mi corre obbligo di ricordare che questo disegno di legge si ricollega anzitutto alla legge n. 160 che approvammo lo scorso anno, dal titolo: « Stato giuridico degli insegnanti non di ruolo ». Sin d'allora ci preoccupammo di far sì che questi insegnanti che prestano servizio, e talvolta anche lodevole servizio, nella nostra scuola in modo precario, uscissero da questa condizione instabile. Essi, a cui in buona parte dobbiamo la stessa vita della nostra scuola, venivano fino a ieri nominati anno per anno, a differenza degli altri avventizi delle amministrazioni dello Stato, il cui trattamento era caratterizzato da una certa continuità del servizio. L'instabilità di questo sistema faceva sì che, a seconda delle graduatorie, un insegnante po-

tesse avere un anno una cattedra a Roma, e un altro anno a Roccamare, con danno sia degli insegnanti che della scuola.

Per evitare questo stato di cose, approvammo uno stato giuridico per gli insegnanti non di ruolo di cui i colleghi ricorderanno le strutture fondamentali: non più nomine anno per anno, ma nomine triennali, anzi praticamente, a tempo indefinito, secondo graduatorie che, salvo variazioni, non dovevano essere compilate ogni anno.

Quella legge viene in parte completata col disegno di legge in esame che, diciamo pure, forse avrebbe potuto essere presentato semplicemente come una modifica della legge predetta.

Si vorrebbe con esso addirittura arrivare dalla continuità ad una garanzia di stabilità vera e propria, utilizzando coloro che sono nella scuola ormai da alcuni anni ed hanno determinate qualifiche.

Senonchè, da quando il Parlamento ha approvato la legge sullo stato giuridico degli insegnanti non di ruolo, è intervenuto un fatto nuovo nell'ordinamento legislativo del nostro Paese attraverso un successivo provvedimento di legge, approvato anch'esso dal Parlamento, che disciplina in modo nuovo gli esami di ammissione, separandoli dai concorsi e facendone la condizione per poter accedere a questi. Tale legge contiene, tra l'altro, l'articolo 7 con il quale si prevede la possibilità di conferire la abilitazione didattica a coloro i quali hanno prestato servizio in determinate condizioni e che siano giudicati meritevoli, attraverso una prova dell'abilitazione stessa.

La legge in parola ha incontrato forti resistenze nella burocrazia dei Ministeri. Essa, approvata nel dicembre dell'anno scorso, ha potuto apparire nella *Gazzetta Ufficiale* soltanto nel febbraio di quest'anno, dopo che era già stato bandito un concorso con le vecchie norme. Essa prevedeva la rapida emanazione di un regolamento contenente norme di attuazione. Ma questo è ancora in alto mare.

Per un complesso di sintomi si ha l'impressione che si tenda ad eludere la volontà del Parlamento, chiaramente espressa in quella legge, attraverso una serie di ritardi, di nuovi fatti amministrativi che vanificherebbero il

provvedimento. Le norme non sono state emanate, si arriva al momento in cui si debbono conferire gli incarichi di supplenza, i quali dovranno essere conferiti, in forza della legge poc'anzi citata sullo stato giuridico degli insegnanti non di ruolo, soltanto ad insegnanti abilitati. Ci troviamo alla vigilia di questo conferimento e gli insegnanti non abilitati, che dovrebbero essere ispezionati l'anno venturo per l'eventuale abilitazione, se non dovessero conseguire l'abilitazione didattica, quale sorte avrebbero?

Desidero osservare, concludendo, che il presente disegno di legge non soltanto si preoccupa di stabilizzare nei limiti del possibile gli insegnanti abilitati, che hanno incarichi nella nostra scuola, ma si occupa anche degli abilitandi, cioè di coloro i quali, trovandosi nella condizione prevista dall'articolo 7 della legge n. 1440, sono in attesa che un'ispezione e una prova giudichino se devono o no essere utilizzati.

PRESIDENTE. E per quanto riguarda la questione della rimessione o meno all'Assemblea?

LAMBERTI, relatore. Io ritengo che abbiamo il diritto ed il dovere di discutere il disegno di legge in sede deliberante. La Commissione finanze e tesoro, a sua volta ha il preciso dovere di darci il parere in modo tempestivo.

PRESIDENTE. E lo ha dato, ma negativo.

LAMBERTI, relatore. Io propongo che si accettino le modificazioni suggerite dalla Commissione finanze e tesoro. Non posso tollerare che si faccia un'opera evidente di sabotaggio di questo provvedimento, eludendo il nostro voto, che invece potrebbe essere diverso.

PRESIDENTE. Io ho cercato di favorire proprio questa soluzione e mi sono preso la libertà di proporre emendamenti, i quali coincidono in grandissima parte con quanto il relatore ha esposto.

D'altronde nella lettera al Tesoro e al Presidente della Commissione di finanze, con cui ho dato comunicazione dei proposti emendamenti, ho dichiarato che la nostra Commissione si riserva piena libertà di introdurre altri emen-

damenti di merito che non tocchino la questione finanziaria.

MERLIN ANGELINA. Il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera, nonostante il parere contrario della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Ho voluto fornirmi degli atti ufficiali della Camera, esattamente del resoconto stenografico della seduta dell'8 maggio 1956, dove, discutendosi questo disegno di legge, è riportata la seguente dichiarazione del Sottosegretario Scaglia: « Non mi risulta che sia stato chiesto su questa proposta di legge il parere della Commissione finanze e tesoro, nel presupposto che non ci fosse un immediato onere. Ma in realtà esso c'è e questo fatto, se può passare inosservato davanti a questo ramo del Parlamento, risulterà certo al Senato. Io, come rappresentante del Governo, debbo esprimere parere contrario ecc. ». Il Sottosegretario è qui presente e potrà confermare. Quindi il parere non è stato chiesto; non che il disegno di legge sia stato approvato nonostante il parere contrario. La cosa è un po' diversa.

Il Sottosegretario Mott, che io ho interrogato pochi minuti prima di venire qui mi ha detto che ha passato alla Ragioneria generale la lettera ma che non poteva dare una risposta. In attesa di tale risposta, noi potremmo proseguire l'esame del disegno di legge in sede deliberante, salvo poi a passarlo in sede referente se il parere non sarà favorevole.

LAMBERTI, relatore. Se tale passaggio dovesse aver luogo, mi riservo di prospettare in Aula l'urgenza che, dato il carattere del provvedimento, esso sia approvato prima della chiusura, anche se dovessimo rimanere qui ad estate inoltrata.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 10,55.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.